

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA**

**REGOLAMENTO DIDATTICO
DEL CORSO DI LAUREA IN "INFERMIERISTICA" – SEDE DI MODENA
(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)
(CLASSE L/SNT1 - PROFESSIONI SANITARIE, INFERMIERISTICHE E
PROFESSIONE SANITARIA
OSTETRICA)**

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in "**Infermieristica**" – sede di Modena (classe L/SNT1), in conformità alle norme vigenti in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti; in particolare, il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

2. Il Corso di laurea in "**Infermieristica**" – sede di Modena afferisce alla Facoltà di "Medicina e Chirurgia". L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Laurea in "**Infermieristica**" – sede di Modena, di seguito indicato con CCL, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente regolamento. Il CCL è costituito da tutti coloro che hanno la responsabilità di moduli di insegnamento afferenti al Corso di laurea, da una rappresentanza degli studenti iscritti e dal personale tecnico-amministrativo che svolge funzioni inerenti al Corso di laurea. Il CCL può istituire una Commissione Tecnica di Programmazione didattico-pedagogica (CTP). La CTP è composta dal Presidente e dal Segretario del CCL, dal Coordinatore dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico/Direttore della didattica professionale, dai tutor della didattica professionale referenti e vice referenti di anno di corso e dai rappresentanti degli studenti in CCL. La CTP esercita funzioni istruttorie nei confronti del CCL.

3. L'ordinamento didattico (RAD) del Corso di laurea in "**Infermieristica**" – sede di Modena, con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali e riprodotto nel Regolamento Didattico di Ateneo, è riportato nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento ed è consultabile on line all'indirizzo <http://www.infermierimo.unimore.it>.

Art. 2 – Ammissione e preparazione iniziale

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in "**Infermieristica**" – sede di Modena (classe L/SNT1) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2. In conformità a quanto previsto nella Banca dati dell'offerta formativa (sezioni RAD e Off.F.) relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento, per assicurare una proficua frequenza dei corsi, occorre possedere

sufficienti conoscenze di biologia, chimica, fisica e matematica, cultura generale e ragionamento logico.

3. Le conoscenze richieste sono verificate con una prova scritta di ammissione; le modalità e i contenuti della prova sono definiti nell'apposito bando concorsuale. Qualora se ne manifesti la necessità, sulla base degli esiti della prova di ammissione, il CCL può attribuire obblighi formativi aggiuntivi da recuperare attraverso la frequenza di corsi di recupero opportunamente indicati.

4. Il passaggio da altro corso di studio di questo Ateneo oppure il trasferimento da altro corso di studio di altro Ateneo, al primo anno del Corso di Laurea in "**Infermieristica**" – sede di Modena, è possibile solo se lo studente ha superato la prova di ammissione e si è collocato in posizione utile in graduatoria. Il riconoscimento dei CFU avviene ad opera del CCL, che si avvale di apposita commissione dallo stesso nominata, sulla base dei criteri di cui all'art. 9, comma 2.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea in "**Infermieristica**" – sede di Modena (classe L/SNT1) è organizzato in un unico curriculum, così come riportato nella sezione Off.F. della Banca dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento; tale offerta formativa è riportata nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente regolamento ed è consultabile on line all'indirizzo <http://www.infermierimo.unimore.it>.

2. Le attività formative previste dal Corso di laurea in "**Infermieristica**" – sede di Modena (classe L/SNT1), l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di laurea e l'elenco degli esami e verifiche del profitto, sono definiti nell'allegato 3, che forma parte integrante del presente regolamento ed è consultabile on line all'indirizzo <http://www.infermierimo.unimore.it>.

Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore modifica dell'allegato 3 al presente regolamento sono rese note annualmente attraverso il Manifesto degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'art. 28 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'art. 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.

Qualora nello stesso corso di insegnamento siano affidati compiti didattici a più di un docente/tutor, è prevista l'individuazione di un coordinatore/referente di corso di insegnamento.

3. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico viene svolta con la supervisione e la guida di Tutor della didattica professionale appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente al profilo professionale dell'infermiere (D.M. 739/94 e s.m.i.) e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il Coordinatore dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico/Direttore della didattica professionale è nominato dal CCL. Le modalità di articolazione e di organizzazione di questa tipologia di attività formativa e le funzioni del Coordinatore/Direttore e dei Tutor sono consultabili on line all'indirizzo <http://www.infermierimo.unimore.it>.

4. Ad un CFU corrispondono 30 ore di impegno complessivo dello studente; almeno 15 di esse sono a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico (laboratorio e tirocinio infermieristico), indicate nell'allegato 3 al presente regolamento.

E' previsto l'utilizzo delle seguenti metodologie didattiche: la lezione, la didattica tutoriale, il seminario, il laboratorio, il tirocinio.

5. L'attività didattica è organizzata in due semestri, per anno accademico.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'allegato 3 al presente regolamento è previsto l'accertamento del profitto alla fine del periodo di svolgimento dell'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto. Con il superamento dell'accertamento finale del profitto, lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo di studio è pari a venti. Ai fini del computo vanno considerate le seguenti attività formative (vedi allegato 3 al presente regolamento):

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini;
- 4) altre attività, comprese quelle a scelta dello studente che vengono conteggiate complessivamente come una sola valutazione finale.

3. Gli accertamenti finali del profitto possono consistere in: prova orale o scritta o relazione scritta od orale sull'attività svolta, oppure prova con domande a risposta aperta o multipla, oppure prove pratiche (simulazione di competenze/abilità infermieristiche, pianificazione assistenziale scritta di casi clinici, report di casi clinici, osservazione diretta della performance dello studente nell'ambito del tirocinio infermieristico). Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente/tutor responsabile dell'attività formativa e comunicate agli studenti all'inizio del corso. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCL. Le modalità con cui si svolge l'accertamento del profitto sono le stesse per tutti gli studenti, salvo casi di accertata disabilità, e rispettano quanto stabilito prima dell'inizio dell'anno accademico.

4. Per i primi quattro semestri del Corso di laurea, il superamento degli esami relativi agli insegnamenti di un semestre, esclusa la prova idoneativa di Inglese scientifico, è condizione obbligatoria per poter sostenere gli esami relativi agli insegnamenti del semestre successivo. Per ciascuno dei sei semestri del Corso di laurea, il superamento della prova di laboratorio infermieristico è condizione necessaria per poter accedere al tirocinio infermieristico.

5. Gli eventuali accertamenti in itinere non devono apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non possono essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

6. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, il Corso di laurea prevede un insegnamento di Inglese scientifico, che si conclude con il superamento di una prova idoneativa, che consente agli studenti di acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti biomedici e per comunicare con i pazienti e con il personale sanitario di altri Paesi. I risultati dei periodi di studio all'estero sono verificati da apposita commissione, secondo le modalità stabilite per gli scambi LLP/Erasmus e ricercando la coerenza del piano di studio seguito all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.

7. Per le attività formative indicate nell'allegato 3 al presente regolamento, l'accertamento finale del profitto di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea, oppure di un'idoneità.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 7 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCL verificherà l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo. Lo studente, che non abbia interrotto gli studi, decade comunque dallo status di iscritto, qualora non superi alcun esame di profitto per tre anni accademici consecutivi.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale, con valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di infermiere, si compone di:

- a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie del profilo professionale di infermiere;
- b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.

2. Lo studente chiede al Presidente del CCL l'approvazione dell'argomento della tesi almeno 6 mesi prima del sostenimento della prova finale. Le informazioni su altri adempimenti relativi alla prova finale sono consultabili on line all'indirizzo <http://www.infermierimo.unimore.it>.

La prova finale è organizzata in due sessioni definite a livello nazionale: la prima in ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del CCL, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale. Le date delle sedute sono comunicate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni.

Le modalità e i criteri di massima di valutazione della prova finale, definiti dal CCL tenendo conto delle precisazioni ministeriali in tema di "prova finale", sono consultabili on line all'indirizzo <http://www.infermierimo.unimore.it>.

3. La prova finale può essere sostenuta in lingua inglese. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso della tesi svolto in lingua italiana.

Art. 6 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, secondo quanto indicato nell'allegato 3 al presente regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o

valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente deve inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo di laurea è sessantasei/centodecimi. Il voto finale di laurea è costituito dalla somma, arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino:

- a. della media ponderata, secondo il numero di CFU dei singoli insegnamenti, dei voti espressi in trentesimi conseguiti nei diciannove esami di profitto riportati nell'allegato 3 al presente regolamento, espressa in centodecimi;
- b. dell'incremento di voto, fino a un massimo di 14/110, conseguito nella prova finale;
- c. dell'eventuale incremento di voto (1/110) legato al conseguimento della laurea entro i 3 anni regolari di corso;
- d. dell'eventuale incremento di voto (1/110) legato al coinvolgimento in programmi di scambio internazionale.

La lode può essere attribuita, con parere unanime della Commissione per la prova finale, ai candidati che conseguano un punteggio finale $\geq 110/110$.

3. E' possibile conseguire la laurea in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni), fatto salvo l'obbligo di aver completato l'attività di laboratorio e tirocinio infermieristico. E' possibile frequentare le attività formative dell'anno di corso successivo e sostenere le relative verifiche del profitto soltanto dopo aver completato le attività dell'anno di corso cui si è iscritti.

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche relative agli insegnamenti indicati nell'allegato 3 al presente regolamento è obbligatoria e sarà accertata nelle forme ritenute più idonee dal CCL. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e tutte le ore di attività di laboratorio e tirocinio infermieristico previste dal piano di studio del Corso di laurea.

2. Il Corso di laurea in "**Infermieristica**" – sede di Modena non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di laurea, lo studente deve aver superato, entro il mese di settembre, gli esami specificati nell'allegato 3 al presente regolamento, con un debito formativo massimo pari a 13 CFU. Non sono ammessi al secondo anno studenti in debito dell'esame di "Basi fisiopatologiche delle malattie" e dell'esame di "Tirocinio infermieristico I anno".

Per l'iscrizione al terzo anno del Corso di laurea, lo studente deve aver superato, entro il mese di settembre, gli esami specificati nell'allegato 3 al presente regolamento, con un debito formativo massimo pari a 11 CFU. Non sono ammessi al terzo anno studenti in debito dell'esame di "Infermieristica in area chirurgica" e dell'esame di "Tirocinio infermieristico II anno".

I CFU relativi alle Attività a scelta dello studente e alle Attività seminariali non rientrano nel computo del debito formativo.

2. Lo studente viene iscritto come 'ripetente' se: a) nell'anno accademico precedente non ha ottenuto tutte le attestazioni di frequenza previste dal piano di studio (esclusa quella relativa al modulo di Inglese scientifico); b) nell'anno accademico precedente non ha ottenuto la valutazione positiva nel tirocinio infermieristico.

Lo studente viene iscritto come 'fuori corso' se, avendo acquisito tutte le attestazioni di frequenza previste per il primo o il secondo anno di corso (escluse quelle relative ai moduli di Inglese scientifico), alla fine del mese di settembre, si trova in difetto di esami e con un debito formativo superiore a quello riportato al comma 1.

Lo studente viene iscritto come 'fuori corso' se, avendo acquisito tutte le attestazioni di frequenza previste per il conseguimento del titolo di studio, al termine della sessione unica d'esame, si trova in difetto di esami.

Art. 9 – Passaggi di corso di studio, trasferimenti da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Le richieste di passaggio o trasferimento ad anni successivi al primo, di studenti iscritti presso questo Ateneo o altri Atenei al medesimo corso di studio, devono essere presentate in conformità a quanto stabilito nell'apposito bando.

2. Il riconoscimento dei CFU avviene ad opera del CCL, che si avvale di apposita commissione dallo stesso nominata, sulla base dei seguenti criteri:

a) Esclusivamente nel caso in cui il passaggio o trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea delle professioni sanitarie appartenenti ad identico profilo professionale, nonché a differente profilo appartenente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non sarà inferiore al cinquanta per cento.

b) Salvo quanto previsto dalla lett. a), relativamente al trasferimento degli studenti da altri Atenei, è assicurato il riconoscimento del maggiore numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà adeguatamente motivato.

c) Criteri individuati dal CCL e riportati nell'apposito bando.

3. Il riconoscimento di insegnamenti sostenuti in altri corsi di laurea di questo o di altri Atenei avviene senza espressione del voto; nel caso in cui il CCL riconosca, ad es. all'interno di un insegnamento di 4 moduli, solo 1 o 2 moduli, e quindi lo studente debba integralmente sostenere i restanti moduli presso questo Ateneo, sarà possibile esprimere un voto complessivo dell'insegnamento che tenga conto dei voti conseguiti dallo studente nei moduli sostenuti. Nel caso in cui lo studente ottenga il riconoscimento di un insegnamento previo superamento di un colloquio integrativo, l'insegnamento sarà riconosciuto senza espressione del voto.

Art. 10 – Piani di studio

1. Gli studenti sono tenuti a seguire il piano di studio stabilito dalla Facoltà e riportato nell'allegato 3 al presente regolamento.

Art. 11 – Tutorato

1. Il CCL organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dalla Facoltà.

2. Il Corso di laurea si avvale di alcune figure di Tutor, il cui profilo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.infermierimo.unimore.it>.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche.
2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.
3. Il CCL assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo, per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

1. Il CCL può attivare, d'intesa con la Commissione didattica di Facoltà, iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 14 – Trasparenza

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del Corso di laurea in "**Infermieristica**" – sede di Modena, attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo, è pubblicata e aggiornata sui siti del Corso di laurea, della Facoltà e dell'Ateneo, ai rispettivi indirizzi:

<http://www.infermierimo.unimore.it>,

<http://www.medicina.unimore.it> e

<http://www.unimore.it>.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente regolamento sono approvate con le modalità di cui al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolatisi al corso di laurea in "**Infermieristica**" – sede di Modena a partire dall'A.A. 2011/2012 ed ha validità almeno per i 3 anni successivi alla sua entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile, si applica anche agli iscritti di altre coorti.